

# PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) A CHE PUNTO SIAMO?

**Docente : Raffaella Maggi**

*Docente presso Università Politecnica delle Marche – Pedagogia e Didattica Speciale*

*Docente presso Link Campus University- TFA Sostegno*

*Pedagogista UNIPED*

*Presidente Nazionale Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)*

## NUOVO MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO CHE COSA E' ACCADUTO?

Diverse Associazioni delle persone con disabilità e il Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno hanno presentato ricorso al Tar contro il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari 1. del **Decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 182 del 29.12.2020**, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e dei relativi allegati e in particolare:

– dell'allegato B) – Linee Guida

- dell'allegato C) – Scheda per l'individuazione del Debito di funzionamento;

– dell'allegato C1) – Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza;

- del modello di PEI per la scuola dell'infanzia; – del modello di PEI per la scuola primaria; – del modello di PEI per la scuola secondaria di primo grado; – del modello di PEI per la scuola secondaria di secondo grado;

2. della nota circolare n. 40 del 13.1.2021.

---

**TUTTE E OTTO LE CENSURE DEI  
RICORRENTI SONO STATE ACCOLTE**

---

Alla base dell'annullamento sembrano esserci le **seguenti motivazioni**:

- sono state dettate norme generali nuove in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire secondo quanto normato dal D.Lgs 66/2017, un regolamento;
- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
- è stato previsto l'esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

**Con la sentenza vengono annullate anche tutte le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base a tabelle predeterminate ( allegato C – Debito di funzionamento) che dovevano tener conto del Profilo di Funzionamento.**

## ALLEGATO “C” - *Debito di funzionamento*

Tenuto conto del Profilo di funzionamento,  
si individuano le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno/a  
\_\_\_\_\_ e le condizioni di contesto facilitanti,  
con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”.

L’Istituzione scolastica e l’Ente territoriale provvederanno a rendere disponibili i relativi fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza e ad attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base e di assistenza specialistica, nell’ambito dei *range* e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella C1.

Situazione iniziale in rapporto alle  
“capacità” dell’alunno

DIAGNOSI ICD-9CM: \_\_\_\_\_

**a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:**

Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## SOSTEGNO EDUCATIVO E DIDATTICO

### Debito di funzionamento sulle capacità

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

## ASSISTENZA

### Debito di funzionamento sulle capacità

#### COMUNICAZIONE

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Assistenza specialistica per la comunicazione (*per azioni riconducibili ad interventi educativi*):

#### Comunicazione:

- *assistenza ad alunni/e privi/e della vista*  Tiflodidatta: \_\_\_\_\_
- *assistenza ad alunni/e privi/e dell'udito*  Interprete LIS: \_\_\_\_\_



## AUTONOMIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Assistenza specialistica per l'autonomia

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella:

*cura di sé*

*mensa*

*altro*  (*specificare .....*)

**Assistenza di base** (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi)

*igienica*

*spostamenti*

*mensa*

*altro*  (*specificare.....*)

---

# SENTENZA T.A.R. DEL LAZIO N. 9795 DEL 14 SETTEMBRE 2021



- Annulla e dichiara illegittimo il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e LINEE GUIDA
- Con il **Decreto Interministeriale n.182/220**, costituito da ben 21 articoli, si intendevano cambiare alcuni scenari relativi all'inclusione degli alunni e studenti con disabilità all'interno delle Scuole oltre che le modalità di assegnazione delle misure di sostegno. L'iter della nuova inclusione scolastica è stato avviato con il **Decreto Legislativo n. 66/17 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità**- attraverso l'introduzione di un nuovo modello PEI, Piano Educativo Individualizzato, su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).




**SENTENZA  
T.A.R. DEL LAZIO N.  
9795  
DEL 14 SETTEMBRE  
2021**

- Con la Sentenza viene annullata anche la circolare del maggio 2021.  
Il MIUR avrebbe dovuto adottare apposito provvedimento in materia di certificazione e di profilo di funzionamento. Al contrario tale atto preliminare non è stato adottato.
- IL MIUR ne era consapevole tant'è che nel decreto sosteneva, in via transitoria, di fare riferimento alla diagnosi clinica e funzionale




## **La sentenza esplicita le ragioni evidenziando otto censure:**

- violazione dell'art. 17 della legge n. 400/88 per inosservanza delle norme procedurali ivi contenute, atteso che il decreto impugnato sarebbe da qualificarsi alla stregua di un regolamento, pur se definito e adottato dalle Amministrazioni resistenti in qualità di atto amministrativo generale;
- illegittimità degli artt. 3, 4 e 20 del decreto interministeriale n. 182/2020 per violazione dell'art. 76 Cost. e dell'art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2020, nonché per incompetenza ed eccesso di potere, atteso che il decreto impugnato sarebbe stato autorizzato dalla normativa primaria soltanto a definire le modalità di assegnazione delle misure di sostegno ed i modelli di PEI da utilizzare, con evidente sconfinamento dalla delega di tutte disposizioni ulteriori in esso previste;




## La sentenza esplicita le ragioni evidenziando otto censure:

- illegittimità degli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 182/2020 e delle linee guida allegate per violazione degli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 66/2017, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione, per avere il decreto impugnato previsto una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria e per aver attribuito ex novo specifici poteri a determinati soggetti in assenza di previsioni legislative in merito;
- illegittimità dell'art. 3 del decreto interministeriale in parola e delle linee guida allegate (p. 65) per violazione dei principi in materia di inclusione, di diritto allo studio e quelli sul procedimento amministrativo, degli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost., dell'art. 2, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017 e dell'art. 1 della legge n. 20/94 in tema di responsabilità erariale, nonché incompetenza ed eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento, con particolare riferimento alle disposizioni sulla partecipazione dei genitori al GLO, alla responsabilità erariale dei suoi componenti ed alla qualificazione delle misure di sostegno alla stregua di una "provvidenza";



## La sentenza esplicita le ragioni evidenziando otto censure:


- illegittimità del decreto interministeriale impugnato e dei suoi allegati per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere, per aver adottato gli atti in epigrafe in assenza delle prescritte linee guida ministeriali relative ai criteri sulla certificazione di disabilità in età evolutiva e sul [Profilo di Funzionamento \(P.F.\)](#), ossia di atti prodromici, normativamente e logicamente antecedenti rispetto alla redazione del [PEI](#);
- illegittimità delle disposizioni sull'esonero dalle materie per gli studenti disabili per violazione dell'art. 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dell'art. 14 della C.E.D.U. e dell'art. 2 del suo Protocollo addizionale, degli artt. 3, 34 e 38 Cost, dell'art. 12, co. 4 della legge n. 104/92, dell'art. 11, co. 1-8 e dell'art. 20, co. 1-8, del d.lgs. n. 62/2017, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, violazione del principio di proporzionalità ed ingiustizia manifesta;



## **La sentenza esplicita le ragioni evidenziando otto censure:**


- violazione di legge ed eccesso di potere relativamente alle disposizioni sulle concrete modalità per l'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con particolare riferimento a quelle relative: a) al range predeterminato di ore assegnabili, non basato su alcuna regola scientifica ed in contrasto con i principi di personalizzazione delle misure di sostegno, nonché in grado di sostituire la precedente connessione tra malattia ed ore di sostegno con un'altra, tra il "debito di funzionamento" e ore di sostegno; b) al connubio tra riduzione della discrezionalità del GLO e la sua responsabilità erariale, in palese contrasto con principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Costituzionale in merito alla impossibilità di comprimere le misure di assistenza per i minori disabili per esigenze di finanza pubblica;
- illegittimità delle previsioni relative alla possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti disabili e di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori.





**Nota n. 40 del 13 gennaio 2021-Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.**

Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 dicembre 2020, n. 182, con il quale sono definite le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il modello di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.



**Relativamente l'anno scolastico in corso, le Scuole potranno ancora continuare ad utilizzare i modelli di Piani Educativi Individualizzati in uso**, anche se sarebbe opportuno un passaggio graduale ai nuovi modelli, per verificarne con la collaborazione degli insegnanti, come affermato dal MIUR nell'evento di presentazione nazionale del 26 gennaio 2021, la piena operatività. **Perentoriamente, invece, il nuovo modello dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il prossimo 30 giugno.**

## QUALI INDICAZIONI HA FORNITO IL M.I.U.R. ALLE SCUOLE CONSEGUENTEMENTE ALLA SENTENZA?

- Il M.I.U.R. ha emanato la nota 2044 del 17 settembre 2021
- Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione*


*Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico*

*Ufficio Quarto*



## **Nota 2044 del 17 settembre 2021**

- (...Omissis) La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere - e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.




## Nota 2044 del 17 settembre 2021

### Normativa di riferimento

Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. (successive modificazioni e integrazioni) in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- a) al **Piano Educativo Individualizzato-PEI** (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai **Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione**, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11). Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.



## Nota 2044 del 17 settembre 2021

### Istruzioni operative

Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione. In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui: a) Composizione e funzioni del GLO; b) Possibilità di frequenza con orario ridotto; c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.




## **Nota 2044 del 17 settembre 2021**

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:


### **COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GLO:**

si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);



## Nota 2044 del 17 settembre 2021

Il rapporto fra frequenza scolastica e terapie è complesso. Sotteso appare il tema, sostanziale della *governance professionale* che ci chiede la Legge 328/2000, troppo scordata. Le terapie, inoltre, frequentemente sono svolte durante la mattinata, anche per organizzazioni interne della sanità,.



## POSSIBILITÀ DI FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO:

non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];






## **Nota 2044 del 17 settembre 2021**

### **ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ**


non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).



## Nota 2044 del 17 settembre 2021

### ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E L'ASSISTENZA:

in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).



## **Nota 2044 del 17 settembre 2021**

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR. Sarà cura della Scrivente Direzione fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.




# DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

## Art.7

### Piano educativo individualizzato 2-ter.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.



# MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE AL FINE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- LEGGE 104/92- *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*
- DPR 24 FEBBRAIO 1994- *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"*
- DPCM 185/2006 - *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."*
- D.LGS 66/2017- *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

## Punti salienti

### *L.104/92'Legge –quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*

- *Art.3:* definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. La minorazione può essere stabilizzata e progressiva e assumere situazione di gravità;
- *Art.12:* garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con handicap;
- *Art.13:* assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento.

---

## Punti salienti



*DPR 24 febbraio 1994 (atto di indirizzo in materia di alunni portatori di handicap):*

- all'individuazione dell'alunno disabile provvede il neuropsichiatra infantile in servizio presso le ASL o in regime di convenzione con le medesime.

---

## Punti salienti



### *La legge 289/02, art.35, comma 7:*

- le ASL provvedono all'individuazione dell'alunno con handicap sulla base di accertamenti collegiali.

### *Il DPCM 185/2006, regolamento attuativo:*

- L'accertamento è effettuato da un collegio su richiesta dei genitori;
- Gli accertamenti devono essere effettuati in tempo utile per la formazione delle classi;
- Agli accertamenti provvedono le Aziende Sanitarie;
- Per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione riconosciuti dell'OMS.





**DECRETO  
LEGISLATIVO 13  
APRILE 2017, N. 66**

in attuazione di quanto dettato  
dalla legge n. 107/2015

NORME PER LA  
PROMOZIONE  
DELL'INCLUSIONE  
SCOLASTICA DEGLI  
STUDENTI CON  
DISABILITA'

20 articoli

# Cosa contiene: cap 1-4

## Capo I Principi generali

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione

## Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- Art. 3 Prestazioni e competenze
- Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

## Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- Art. 5 Commissioni mediche

## Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

- Art. 6 Progetto individuale
- Art. 7 Piano educativo individualizzato
- Art. 8 Piano per l'inclusione
- Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica
- Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
- Art. 11 Sezioni per il sostegno didattico

# CAPO 5 E CAPO 6

Capo V Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- Art. 12 Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI Ulteriori disposizioni

- Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola
- Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico
- Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
- Art. 16 Istruzione domiciliare
- Art. 17 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
- Art. 18 Abrogazioni e coordinamenti
- Art. 19 Decorrenze e norme transitorie
- Art. 20 Copertura finanziaria



## CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Principi e finalità

L'inclusione scolastica: riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.



# CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

## Art. 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata *ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.



## Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

### Art. 3 Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1; b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

---

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.



---

5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;


- 
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.



## Art. 4 - Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica e' parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:


- a) livello di inclusivita' del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attivita' formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione;
- f) grado di accessibilita' e di fruibilita' delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.



## Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- Art. 5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
  1. La domanda per l'accertamento della disabilita' in eta' evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

(...omissis) b) all'articolo 12 (ex legge 104), il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»



## Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica


### PROFILO DI FUNZIONAMENTO

“Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapeuta della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.”




# PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Il **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente 8 decreto: a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.



# **RUOLO DELLA FAMIGLIA O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA'**

I genitori o chi ne esercita la responsabilita' trasmettono la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.




## Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

### Art. 6 Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.






## Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

### Art. 7 Piano educativo individualizzato

2. **Il PEI** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:


a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare;



## Capo IV

# Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

- b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;




## **Capo IV**

# **Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione**

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;


g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.



## Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

### Art. 8 Piano per l'inclusione


1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica. 2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.



## **Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione**

### **Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica**

- Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)
- Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT)
- Gruppo per l'inclusione d'istituto (GLI)



## Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

(...Omissis...)

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia; b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR; c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.



# CHE COSA E' MANCATO

“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. “



# DECRETO LEGISLATIVO 99/2019

*Disposizioni integrative e  
correttive al decreto legislativo  
13aprile 2017, n. 66,*

Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017 su cui pare opportuno soffermarsi al fine di fornire un'analisi più aggiornata del decreto relativo l'inclusione scolastica.





# DECRETO LEGISLATIVO 96/2019

QUALI MODIFICHE?

- Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole (mettere in campo tutte le risorse disponibili all'inclusione) come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017).
- Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017)



# DECRETO LEGISLATIVO 96/2019

QUALI MODIFICHE?

- Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). **La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale).** Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno - "nella massima misura possibile" - e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato "preferibilmente" tra i docenti).



# DECRETO LEGISLATIVO 96/2019

QUALI MODIFICHE?

- Circoscrizione più puntuale del **Piano Educativo Individualizzato**. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che **il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici** (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, **sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre"** (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).



# DECRETO LEGISLATIVO 96/2019

QUALI MODIFICHE?

- Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: **Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale"** (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.



# DECRETO LEGISLATIVO 99/2019

QUALI MODIFICHE?

- **Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità** nel progetto di inclusione in virtù del suo **diritto all'autodeterminazione**; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione attiva” di tali studenti deve essere “assicurata” all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.
- Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. **In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).**



# DECRETO LEGISLATIVO 96/2019

- **Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica** (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017, aggiunta dei commi *2-bis e 2-ter*).
- **Definizione più precisa dei ruoli del GIT**: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).
- **Maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l'inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale)**. A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all'Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all'azione sinergica di quest'ultimo d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b). Ancora, l'azione dei gruppi di lavoro per l'inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un'autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.

---

**GRAZIE...**

**PER L'ATTENZIONE**

**DOTT.SSA RAFFAELA MAGGI**  
**raffaela.maggi69@gmail.com**